



## CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

---

### **DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2004, n. 57**

**Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Riforma dell'ordinamento dei parchi**

D'iniziativa dei consiglieri:

**Marco Depaoli** (Civica Margherita), **Roberto Bombarda** (Verdi e democratici per l'Ulivo), **Giorgio Casagrande**, **Giovanni Battista Lenzi**, **Tiziano Odorizzi**, **Sandro Turella**, **Guido Ghirardini**, **Giorgio Viganò**, **Giorgio Lunelli** e **Adelino Amistadi** (Civica Margherita), **Luigi Chiocchetti** (UAL - Union autonomista ladina), **Mario Magnani** e **Claudio Molinari** (Civica Margherita)

Presentato il **20 maggio 2004**

Assegnato alla **Terza Commissione** permanente

## DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2004, n. 57

**Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Riforma dell'ordinamento dei parchi**

### INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali)*
- Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 5 - *Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 7 - *Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 8 - *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 12 - *Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 14 - *Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 16 - *Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 17 - *Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 19 - *Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 21 - *Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 23 quater nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 25 - *Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 26 - *Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 27 - *Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 28 - *Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 29 - *Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 31 - *Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 32 - *Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 33 - *Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 34 - *Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 35 - *Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*
- Art. 36 - *Modificazione dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali)*

1. L'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. Questa legge disciplina l'ordinamento dei parchi naturali provinciali.

2. I parchi perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
- c) l'uso sociale dei beni ambientali;
- d) l'educazione e la formazione in materia di tutela e valorizzazione ambientale e naturalistica;
- e) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività tradizionali;
- f) la valorizzazione e l'uso sociale dei beni appartenenti al demanio forestale provinciale, se affidati in gestione agli enti parco."

Art. 2

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

*Enti di gestione dei parchi e rete provinciale delle aree naturali protette*

1. Ogni parco è gestito da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Gli enti di gestione dei parchi possono:

- a) stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la promozione o la realizzazione d'iniziative turistiche volte a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e storico locale;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, società o altri soggetti pubblici o privati per realizzare gli scopi dei parchi.

3. Sono istituiti gli enti 'Parco Adamello - Brenta' e 'Parco Paneveggio - Pale di S. Martino', che gestiscono i due parchi in questione, individuati e delimitati dal piano urbanistico provinciale.

4. La provincia coordina le politiche di conservazione della natura e di sviluppo dei territori di ciascun parco. Cura la connessione organizzativa e promozionale dei parchi naturali, dei biotopi e delle riserve naturali, all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette; la connessione è assicurata nei termini stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge."

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

*Programma triennale delle aree naturali protette*

1. In conformità con quanto previsto dal piano urbanistico provinciale e dal programma provinciale di sviluppo la Giunta provinciale adotta il programma triennale delle aree naturali protette.

2. Il programma indica i termini e le modalità per l'istituzione di nuovi parchi, biotopi o riserve naturali, per l'ampliamento o la modifica di quelli esistenti.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate alla Giunta provinciale dai comuni, anche in forma associata, dai comprensori, dagli enti parco, dalle istituzioni scientifiche e dalle associazioni di protezione ambientale. Sulle proposte la Giunta provinciale si esprime previo parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette."

#### Art. 4

##### *Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

##### *Organi degli enti di gestione dei parchi*

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi:

- a) il comitato di gestione;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il comitato di gestione e la giunta esecutiva svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il direttore svolge funzioni di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

3. Il comitato di gestione disciplina le funzioni d'indirizzo e di gestione demandate agli organi del parco con un regolamento approvato della Giunta provinciale, nel rispetto di questa legge e dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)."

#### Art. 5

##### *Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 4 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

##### *Comitato di gestione*

1. Il comitato di gestione è composto da:

- a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
- b) un membro in rappresentanza di ciascun comune, diverso da quelli di cui alla lettera a), che sia proprietario di un'area di almeno 140 ettari compresa nel parco;
- c) l'assessore provinciale competente in materia di parchi, o un suo delegato;
- d) nel parco Adamello - Brenta due membri designati dalla comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- e) tre rappresentanti delle ASUC comprese nel parco Adamello - Brenta.
- f) nel parco Paneveggio - Pale di S. Martino un membro designato dalla Magnifica comunità generale di Fiemme;
- g) il presidente del consiglio di amministrazione del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
- h) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);
- i) due membri designati a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale di cui

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente a norme in materia di danno ambientale) che abbiano una propria sezione in provincia di Trento;

- j) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento;
- k) un membro designato congiuntamente dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel territorio del parco;
- l) un membro in rappresentanza di ciascun comprensorio ricadente nel parco. Per il parco Paneveggio - Pale di San Martino il numero dei membri è elevato a tre se il territorio del comprensorio compreso nel parco supera il cinquanta per cento, a sei se supera il settantacinque per cento della superficie del parco; un terzo dei membri rappresenta le minoranze assembleari.

2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.

3. I membri sono nominati e sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione. Enti e associazioni provvedono a una nuova designazione a ogni rinnovo degli organi che l'hanno effettuata.

4. Enti e associazioni comunicano le designazioni dei componenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il comitato è validamente costituito anche se non sono pervenute tutte le designazioni, salva la sua successiva integrazione.

5. Il comitato è convocato dal presidente quando egli lo ritiene opportuno, o entro quindici giorni qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed è trasmesso ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi di motivata urgenza.

6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le sedute del comitato sono pubbliche.

8. Il comitato può adottare un regolamento interno per il suo funzionamento."

#### Art. 6

##### *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituita dalla seguente:

"b) adotta il piano e delibera il regolamento del parco;"

#### Art. 7

##### *Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 6 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

##### *Giunta esecutiva*

1. La giunta esecutiva è composta da:

- a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore provinciale competente in materia di parchi, o un suo delegato;
- c) cinque membri per i parchi di estensione inferiore a 30000 ettari e nove membri per quelli di estensione superiore, eletti dai rispettivi comitati di gestione tra quelli delle lettere a), b), d), e), f) e j) del comma 1 dell'articolo 4.

2. La giunta esecutiva elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.

3. I membri di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica cinque anni, purché permangano nel comitato di gestione.

4. Si applicano alla giunta esecutiva i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 4."

#### Art. 8

##### *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 7 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

##### *Funzioni della giunta esecutiva*

1. In conformità al principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione, alla giunta esecutiva spetta:

- a) predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione;
- b) assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione e degli altri strumenti di pianificazione e programmatori, nonché ogni altro provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato alla competenza di altri organi;
- c) adottare le direttive generali alle quali fanno riferimento gli obiettivi assegnati al direttore del parco;
- d) conferire l'incarico di direttore del parco e assumere i provvedimenti conseguenti alla valutazione delle sue prestazioni."

#### Art. 9

##### *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il vicepresidente della giunta esecutiva sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento."

#### Art. 10

##### *Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 9 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

##### *Direttore*

1. Il direttore del parco:

- a) cura l'esecuzione dei provvedimenti della giunta esecutiva e del comitato di gestione e svolge ogni altro compito che essi gli abbiano affidato;
- b) assume ed esegue i provvedimenti di attuazione del programma annuale di gestione e degli altri strumenti programmatori e pianificatori del parco, nonché tutti gli altri provvedimenti di gestione tecnica, finanziaria o amministrativa del parco;
- c) assume il personale di cui al comma 4 dell'articolo 12.

2. Il direttore è responsabile per il raggiungimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, l'applicazione delle direttive e l'osservanza delle priorità definite dal comitato di gestione e dalla giunta esecutiva.

3. L'incarico di direttore del parco è conferito dalla giunta esecutiva sulla base di un contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni e rinnovabile. Il direttore è una persona in possesso del diploma di laurea e di provata esperienza professionale o di direzione tecnica o

amministrativa.

4. Gli ulteriori requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di direttore del parco nonché il suo trattamento economico, comunque stabilito in misura non inferiore all'80 per cento di quello previsto per l'incarico di dirigente della provincia, sono definiti nel regolamento del personale.

5. I dipendenti di ruolo della provincia o di enti pubblici provinciali nominati direttori dei parchi sono messi in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto."

#### Art. 11

##### *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Al presidente del parco spetta un'indennità di carica determinata dal comitato di gestione in misura non superiore a 18000 euro annuali. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica stabilita dal comitato di gestione in misura non superiore a 9000 euro annuali. Tali importi possono essere aggiornati annualmente, in misura non superiore agli aumenti del costo della vita resi pubblici dall'Istituto nazionale di statistica."

#### Art. 12

##### *Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 12 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente.

#### "Art. 12

##### *Personale*

1. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi di personale proprio oppure di personale comandato o messo a disposizione dalla provincia o da altri enti pubblici.

2. Il regolamento del personale, comprensivo della pianta organica, è adottato dal comitato di gestione e approvato dalla Giunta provinciale. Esso si uniforma alla disciplina vigente per i dipendenti della provincia, salvi gli adattamenti necessari.

3. Il personale degli enti di gestione dei parchi è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

4. Per l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere, dei lavori e per l'effettuazione dei servizi previsti dal programma annuale di gestione gli enti possono avvalersi di personale con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali.

5. Quando ricorrono esigenze non soddisfabili con personale proprio l'ente di gestione affida a tecnici abilitati esterni all'amministrazione le rilevazioni parziali o totali, la progettazione o la direzione lavori delle opere e dei servizi previsti dal programma annuale di gestione. Per lo stesso motivo, in relazione alla necessità di preparare studi ed elaborazioni di carattere specialistico finalizzate ai compiti istituzionali dei parchi e che non possono essere convenientemente effettuate dal proprio personale, può ricorrere alle prestazioni di soggetti pubblici e privati nonché di liberi professionisti ed esperti."

Art. 13

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno un bilancio annuale, le cui previsioni sono formulate in termini di competenza. Sulla base del bilancio di previsione la giunta esecutiva predispose un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto. In esso le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico."

2. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"8. Per l'elaborazione dei bilanci e del rendiconto, nonché per la gestione contabile e finanziaria degli enti di gestione, si applicano la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e i relativi regolamenti di esecuzione, in quanto compatibili."

Art. 14

*Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 14 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 14

*Entrate degli enti di gestione dei parchi*

1. Le entrate degli enti di gestione dei parchi sono costituite da:

- a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale;
- b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;
- c) gli eventuali redditi patrimoniali;
- d) gli eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni per progetti dello Stato, dell'Unione europea e di enti pubblici o privati;
- e) i proventi dei diritti d'ingresso o di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza di questa legge, del piano, del regolamento del parco e del programma annuale di gestione;
- h) ogni altro introito riguardante la gestione e le finalità degli enti di gestione.

2. Tutte le entrate di pertinenza degli enti di gestione dei parchi sono iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

3. L'erogazione agli enti di gestione dei parchi delle somme assegnate è disposta sulla base di fabbisogni periodici di cassa, per periodi e importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla situazione di cassa, nonché alla natura e alla dinamica dei fabbisogni finanziari degli enti di gestione.

4. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'ente parco, non sono soggette alla normativa provinciale sul commercio."

Art. 15

*Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le assegnazioni sono disposte dalla provincia in forma adeguata al raggiungimento delle finalità di questa legge."

Art. 16

*Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 18 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 18

*Comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette*

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della provincia, il comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette, con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano di ciascun parco, sulle proposte relative al programma triennale delle aree naturali protette e su ogni altra questione inerente i parchi e le aree naturali protette che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi.

2. Il comitato è composto dal dirigente preposto al dipartimento competente in materia di ambiente e dal dirigente preposto al dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale della provincia, dal direttore del Museo tridentino di scienze naturali e da cinque membri nominati dalla Giunta provinciale tra esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali, due dei quali designati dai comitati di gestione dei parchi. Esso dura in carica cinque anni.

3. Il presidente del comitato è scelto dalla Giunta provinciale fra i componenti del comitato, all'atto della nomina. Funge da segretario del comitato il dirigente del servizio provinciale competente in materia di parchi.

4. Quando il comitato esprime il proprio parere sul piano del parco è integrato con due fra i componenti di cui alla lettera o) e con il componente di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

5. Quando sono trattate materie inerenti il parco di riferimento alle sedute del comitato scientifico può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente di gestione.

6. Ai componenti del comitato spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."

Art. 17

*Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 19

*Relazione annuale al Consiglio provinciale*

1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sullo stato d'attuazione di questa legge e del programma triennale per le aree naturali protette."

Art. 18

*Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 20 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 20

*Piano del parco*

1. La disciplina urbanistica e territoriale, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizzano mediante un piano e un regolamento del parco.

2. In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e di questa legge, determina:

- a) la perimetrazione definitiva delle riserve integrali, guidate e controllate;
  - b) le destinazioni d'uso pubblico o privato dell'area naturale protetta, gli interventi ammessi sugli edifici e le norme d'attuazione in materia;
  - c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
  - d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio, attività ricettive e di agriturismo;
  - e) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulle foreste, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
  - f) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento; rientrano tra gli interventi consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti;
  - g) gli immobili da utilizzare, anche mediante acquisizione o espropriazione, per eseguire gli interventi di cui alla lettera f);
  - h) gli indirizzi riguardanti gli interventi antropici nelle singole zone del parco, ivi comprese le modalità e le prescrizioni per le attività economiche, con particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione e infrastrutturazione nonché alla destinazione funzionale degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivi - compresi quelli zootecnici -, alle attività estrattive;
  - i) gli indirizzi e i criteri per l'utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-sportiva;
  - j) gli indirizzi e i criteri per il comportamento dei visitatori e di chiunque abbia accesso al parco;
  - k) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all'interno del parco può comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi o concorsi alla spesa, nonché le loro modalità di determinazione, in relazione ai costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le relative somme sono versate alla tesoreria degli enti di gestione dei parchi per essere introitate nei loro bilanci;
  - l) gli indirizzi e i criteri per le iniziative di promozione economica e sociale delle collettività residenti, quali:
    - 1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie;
    - 2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere turistico-naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di convenzioni;
    - 3) l'agevolazione o la promozione d'iniziativa fra i residenti nel parco per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.
3. Il piano può delimitare le riserve speciali e fissarne la disciplina di tutela, per conseguire le finalità previste dal piano urbanistico provinciale.

4. Il piano è elaborato sulla base d'indagini di settore riguardanti i seguenti aspetti:

- a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici;
- b) floristici, vegetazionali, forestali;
- c) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali;
- d) socio-economici e turistici.

5. Il piano è articolato nelle seguenti parti:

- a) sistema ambientale;
- b) sistema insediativo;
- c) sistema infrastrutturale;
- d) sistema socio-economico."

#### Art. 19

##### *Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 21 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 21

##### *Elementi del piano*

1. Il piano è costituito da:

- a) la relazione illustrativa sulle scelte operate in rapporto al piano urbanistico provinciale. La relazione, in particolare, specifica i criteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici e socio-economici d'impostazione del piano, con particolare riguardo alla destinazione delle aree e agli interventi previsti;
- b) le rappresentazioni grafiche necessarie a illustrarne il contenuto, redatte in scala e in numero convenienti alla dimensione del parco;
- c) le norme d'attuazione inerenti gli interventi e le attività previste dal piano;
- d) il programma pluriennale economico e sociale, che specifica gli obiettivi, le iniziative e i progetti da perseguire per favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti, definendo priorità, tempi e risorse necessarie."

#### Art. 20

##### *Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato di gestione delibera una proposta di piano, sentito il comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette. A decorrere dalla data della deliberazione le previsioni di natura urbanistico-edilizia contenute nella proposta sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 64 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22."

#### Art. 21

##### *Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per modificarlo si osserva la procedura prevista dall'articolo 22. Per variare o aggiornare il programma pluriennale economico e sociale è sufficiente una deliberazione del comitato di gestione dell'ente parco, approvata dalla Giunta provinciale."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è

aggiunto il seguente:

"4 bis. L'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede."

#### Art. 22

*Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

*Regolamento del parco*

1. Fatta salva la disciplina del piano del parco, le attività consentite, limitate o vietate nei territori a parco sono individuate e disciplinate dal regolamento del parco.

2. In particolare il regolamento del parco, specificando gli indirizzi contenuti nel piano del parco, disciplina:

- a) gli interventi umani ammessi, i limiti e i divieti generali per ciascuna delle riserve integrali, guidate, controllate e speciali ricadenti nel parco;
- b) le attività ammesse nonché i limiti e i divieti generali e specifici inerenti le foreste, la flora e i monumenti vegetali, il patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico, i siti d'interesse geomorfologico, le aree archeologiche, i beni storici e culturali, la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco, la fauna selvatica minore;
- c) l'esercizio delle attività economiche ammesse;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative;
- e) l'accessibilità veicolare e pedonale all'interno del parco;
- f) l'accesso alle strutture, ai centri visitatori, ai servizi e alle attrezzature predisposte dagli enti di gestione;
- g) gli interventi sulle acque;
- h) il regime sanzionatorio relativo alle infrazioni individuate nel regolamento.

3. Il regolamento del parco è adottato dal comitato di gestione entro sei mesi dall'adozione del piano del parco, e può essere aggiornato in qualsiasi momento. Esso è inviato agli enti di cui alle lettere a), b) e f) del comma 1 dell'articolo 4, che possono fare osservazioni entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione. Il comitato di gestione motiva l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, assieme al regolamento, alla provincia. Il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette. Se necessario la giunta vi apporta modifiche o integrazioni.

4. Il regolamento produce i suoi effetti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della deliberazione che lo approva. Le disposizioni del regolamento nelle materie da esso disciplinate prevalgono su quelle dei regolamenti comunali."

#### Art. 23

*Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 23 ter

*Partecipazione dei parchi alla programmazione provinciale e locale in ambito economico e turistico*

1. Nel rispetto delle finalità dei parchi gli strumenti pianificatori e programmatori disciplinati da questa legge perseguono la valorizzazione economica e turistica dei territori dei parchi.

2. I piani e i programmi del parco costituiscono strumenti della programmazione provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

3. Gli enti di gestione dei parchi possono partecipare alla definizione e alla realizzazione in ambito locale dei patti territoriali previsti dall'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4."

Art. 24

*Inserimento dell'articolo 23 quater nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Dopo l'articolo 23 ter della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 23 quater

*Attività di educazione e formazione*

1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1, comma 2, lettera d), gli enti di gestione dei parchi possono promuovere e realizzare, anche in collaborazione con la rete provinciale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2, comma 4, iniziative e progetti di divulgazione, educazione e formazione in materia ambientale, relativamente alla conoscenza e alla tutela delle caratteristiche ambientali, del territorio e delle risorse naturali dei parchi, rivolti sia alla generalità della popolazione, sia alle scuole.

2. Gli enti di gestione dei parchi stipulano, con i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di legge, apposite convenzioni sulle prestazioni di servizi connessi alla realizzazione delle iniziative e dei progetti di educazione."

Art. 25

*Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Il programma annuale di gestione costituisce lo strumento generale di programmazione della attività del parco. Esso determina gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, il recupero, il miglioramento e la valorizzazione del parco, quelli sugli immobili di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20, quelli attuativi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 20, quelli per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica, per la ricreazione - nelle forme compatibili con la salvaguardia delle singole aree - e per la concessione di indennizzi. Inoltre determina quant'è comunque utile per il raggiungimento degli scopi dei parchi. Il programma contiene le altre norme per la tutela del parco rimessegl dal piano."

Art. 26

*Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è

sostituito dal seguente:

"2. I piani di assestamento forestale riguardanti i parchi si adeguano ai principi dettati dal piano del parco. A tal fine, prima della loro approvazione sono sottoposti al parere della giunta esecutiva del parco, che acquisisce il parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette."

**Art. 27**

*Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 27 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

**"Art. 27**

*Opere e manufatti*

1. Ferma restando l'applicazione del vincolo idrogeologico e della valutazione d'impatto ambientale, per eseguire nei parchi le opere e i manufatti disciplinati del piano del parco si acquisisce il parere del direttore del parco sulla compatibilità e la conformità dell'opera al piano, nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche previste dalla normativa provinciale in materia."

**Art. 28**

*Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

**"Art. 28**

*Pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca*

1. Per realizzare nei territori a parco un equilibrio fra fauna selvatica e ambiente ciascun comitato di gestione predispone un piano faunistico, approvato dalla Giunta provinciale sentito il comitato scientifico dei parchi e della aree naturali protette. Con le stesse modalità il piano faunistico può essere sottoposto a revisione.

2. Nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali provinciali la cattura e l'abbattimento della selvaggina sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie.

3. Nei territori a parco diversi da quelli coincidenti con le foreste demaniali l'esercizio della caccia e della pesca è esercitato in base alla legislazione provinciale in materia, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- a) nelle riserve integrali l'esercizio della pesca è vietato; l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati, diretta al controllo delle popolazioni o per sopravvenute esigenze zoosanitarie;
- b) chi abbatte ungulati o tetraonidi nelle riserve integrali, guidate o controllate li sottopone al controllo del personale addetto alla sorveglianza del parco;
- c) nelle riserve speciali il piano del parco può vietare o limitare l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) i programmi annuali di prelievo della selvaggina, nonché le prescrizioni tecniche annuali emanate dagli organi competenti, tengono conto del piano faunistico;
- e) in tutto il territorio dei parchi è vietato esercitare la caccia con il segugio."

Art. 29

*Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 29

*Flora, fauna, minerali e fossili, funghi*

1. Se nei parchi è violata la legge o la disciplina più restrittiva stabilita dal piano o dal regolamento del parco, relativa alla raccolta dei funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore, all'estrazione o alla raccolta dei minerali e dei fossili, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi provinciali vigenti è raddoppiato nella misura minima, in quella massima e in quella fissa.

2. Se le leggi vigenti non prevedono alcuna sanzione per atti vietati dal piano o dal regolamento del parco il trasgressore è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1."

Art. 30

*Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Nei parchi non sono ammessi nuovi interventi o attività che comportino l'uso delle acque a scopo idroelettrico. Tuttavia il piano e il regolamento del parco possono individuare strutture d'interesse generale, al servizio delle quali è consentita la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw."

Art. 31

*Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Nel restante territorio dei parchi l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto, nonché l'insediamento di campeggi mobili organizzati o per singoli, sono disciplinati dal piano e dal regolamento del parco."

Art. 32

*Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 33 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 33

*Circolazione dei veicoli a motore*

1. Nei parchi la circolazione dei veicoli a motore è soggetta alle seguenti regole:

- a) nelle riserve integrali la circolazione è consentita solo ai veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso e i pubblici servizi;
- b) nelle riserve guidate, controllate e speciali la circolazione sulle strade di qualsiasi categoria è disciplinata dal piano e dal regolamento del parco;
- c) nelle strade e aree forestali la circolazione è disciplinata dal piano e dal regolamento del parco;
- d) è comunque vietata la circolazione di veicoli a motore fuori dalle strade di qualsiasi categoria e

tipo, salvo che per lo svolgimento di attività agro-pastorali.

2. Fatti salvi i casi di emergenza, il piano e il regolamento del parco disciplinano i casi nei quali la circolazione dei veicoli a motore è soggetta ad autorizzazione, dettando le modalità per il suo rilascio."

### Art. 33

#### *Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Sono indicate con apposita segnaletica anche le riserve integrali e quelle speciali, nonché i sentieri lungo i quali è autorizzato il transito dei mezzi meccanici non motorizzati."

### Art. 34

#### *Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 35 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 35

#### *Sorveglianza*

1. Nei territori destinati a parco la sorveglianza sull'applicazione di questa legge, del piano del parco, del regolamento del parco e di ogni altro atto degli enti di gestione è affidata al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi, nonché al personale dipendente dal servizio provinciale competente in materia di parchi e a quello incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o ai loro consorzi.

2. Restano fermi gli ulteriori compiti di sorveglianza previsti dalle leggi applicabili ai sensi dell'articolo 38.

3. Al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi addetto alla sorveglianza, denominato guardaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti, nei limiti delle competenze e del servizio cui è destinato e nell'ambito territoriale del parco in cui opera."

### Art. 35

#### *Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18*

1. L'articolo 36 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 36

#### *Sanzioni*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 29, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme di questa legge, del piano o del regolamento del parco è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro. Se la violazione costituisce un illecito per il quale è disposta da altre leggi una sanzione amministrativa diversa o più elevata nel massimo si applicano le leggi in questione.

2. L'importo della sanzione è graduato in ragione della gravità dell'infrazione commessa, desunta dalle modalità di azione e dall'entità del danno cagionato, nonché dai precedenti del trasgressore.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria dell'ente di gestione del

parco, per essere introitate nel bilancio dell'ente.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Gli agenti che hanno accertato violazioni contestano immediatamente l'infrazione all'interessato. Se la contestazione immediata è impossibile il direttore del parco provvede alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al direttore del parco.

7. Il responsabile della violazione è comunque tenuto, se ciò è materialmente possibile, all'immediato ripristino dello stato di fatto modificato con il suo comportamento. Il direttore del parco può impartire le istruzioni necessarie.

8. Se il responsabile non provvede al ripristino o se il ripristino comporta speciali cautele esso è eseguito a cura dell'ente di gestione del parco, con addebito al responsabile dell'onere sostenuto. Per la riscossione delle relative somme si provvede con le modalità previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

9. Gli agenti che accertano infrazioni confiscano i prodotti raccolti in violazione di questa legge, del piano o del regolamento del parco."

#### Art. 36

#### *Modificazione dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.